

TI_GERICHTE 52.2000.270 vom 14. Dezember 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.270

FR: TI_GERICHTE 52.2000.270 du 14 décembre 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.270 del 14 dicembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr) e dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c). 4. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento della velocità massima consentita in autostrada compreso fra i 30 ed i 34 km/h comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione sono favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 124 II 476 consid. 2; 124 II 97 consid. 2b). Qualora venga accertato un superamento di 35 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso. Una minore severità si giustifica unicamente in circostanze eccezionali, quali quelle in cui può entrare in applicazione analogica l'art. 66 bis CP o in caso di un errore comprensibile sulla velocità autorizzata (DTF 124 II 476 consid. 2; 124 II 97 consid. 2b). Nel caso in esame, il ricorrente ha superato di 36 km/h la velocità massima consentita, infrazione peraltro da lui ammessa. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente revocata. 5. 5.1. _____ sostiene che la sua colpa dovrebbe essere considerata lieve, avendo egli superato soltanto di un km/h il limite di 35 km/h fissato dalla giurisprudenza per il ritiro obbligatorio della licenza di condurre. Si tratterebbe pertanto di un caso di lieve entità, cui sarebbe applicabile l'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr e non l'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale nella DTF 123 II 225. 5.2. Nella DTF 123 II 225 il Tribunale federale ha statuito che nei casi di lieve entità, la durata della revoca può essere inferiore alla durata minima legale di sei mesi prevista dall'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr (consid. 2b). Successivamente, l'Alta Corte ha ulteriormente precisato che per decidere se il caso sia di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr, occorre tener conto della gravità della colpa commessa e della reputazione dell'autore quale conducente dei veicoli motore (DTF 125 II 261 consid. 2b). In concreto, la colpa dell'insorgente non può affatto essere considerata lieve. Il superamento in autostrada del limite massimo di velocità di oltre 35 km/h, come già rilevato (consid. 4), costituisce infatti una violazione grave delle norme della circolazione stradale tale da comportare il ritiro obbligatorio della licenza di condurre. La colpa del ricorrente è indubbiamente grave, a maggior ragione se si considera che è recidivo ai sensi

dell'art. 17 lett. c cpv. 1 LCStr, avendo superato il limite di velocità a neppure un mese dalla scadenza della precedente revoca della patente. Neppure è possibile sostenere che il ricorrente goda di buona reputazione quale conducente: egli è stato infatti oggetto di ben tre provvedimenti di revoca dal 1994 al 1999. In siffatte circostanze, non sono quindi adempiuti i presupposti richiesti dalla suddetta giurisprudenza per ritenere il caso di lieve entità e quindi per adottare un provvedimento di revoca di una durata inferiore a quella minima di sei mesi stabilita dall'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr. Nella risoluzione 27 luglio 2000 la Sezione della circolazione, applicando l'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr è verosimilmente incorsa in un errore di valutazione della fattispecie. 6. Neppure giova al ricorrente, dipendente della _____, società che si occupa del commercio di metalli preziosi, pietre ed accessori per gioielleria ed orologeria, invocare il bisogno professionale di disporre della licenza di condurre. A prescindere dal fatto che la giurisprudenza non prende in considerazione un'eventuale necessità professionale di disporre della licenza di condurre al fine di giustificare un riduzione del periodo di revoca al di sotto del minimo legale, in concreto tale necessità è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574). E' ben vero che nello scritto 19 luglio 2000 il direttore commerciale della _____ ha asserito che la revoca della licenza potrebbe influire sulla continuazione del rapporto di lavoro. Egli ha tuttavia precisato che il contratto prevede che, almeno due volte alla settimana, l'insorgente si rechi oltre Gottardo. Se ne deduce che all'interno della società il ricorrente, svolge anche mansioni che non richiedono l'uso di un autoveicolo. Egli ha pertanto la possibilità di ovviare all'impossibilità di condurre veicoli a motore, svolgendo unicamente tali mansioni, anche se ciò dovesse risultare oneroso. Del resto, per gli spostamenti l'insorgente potrebbe anche far capo all'aiuto di conoscenti o di famigliari. Nelle ragioni esposte dal ricorrente si possono quindi ravvisare unicamente quegli inconvenienti - talvolta importanti - che accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione affittiva di questa misura. 7. Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa, della colpa effettiva, del fatto che _____ non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a motore (art. 33 OAC), nonché della circostanza che egli è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, il provvedimento di revoca aumentato dal Consiglio di Stato a sei mesi, durata corrispondente al minimo previsto dalla legge, appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). 8. Stante tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a e c, 32 cpv. 2 LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 2 cpv. 1 e 2 ONC: 10 LALCStr; 1 ss. PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria